

## **POLICY DI PROTEZIONE DEI BAMBINI, DELLE BAMBINE E DEGLI ADOLESCENTI**

### **1. VALORI FONDAMENTALI E MISSION DI GLOCAL FACTORY SCS**

Lo scopo costitutivo di Glocal Factory SCS è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la progettazione, pianificazione e gestione di servizi, attività, progetti ed iniziative educative e sociali in un autentico spirito di mutualità, senza fine di speculazione privata, collaborando con le istituzioni, il movimento cooperativo, le organizzazioni no profit e gli altri soggetti presenti nel territorio.

Per quanto riguarda i diritti dei bambini e degli adolescenti, la Cooperativa è impegnata a elaborare e attuare progetti (da candidare al finanziamento dell'Unione Europea o di altri soggetti pubblici o privati) che aiutino le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della società civile:

- a migliorare i servizi educativi, ricreativi, culturali e di socializzazione per bambini, bambine, adolescenti e giovani;
- a favorire la partecipazione dei minori ai processi decisionali, incoraggiando lo sviluppo delle capacità critiche, di socializzazione, il coinvolgimento nella scuola, la partecipazione alla comunità e alla vita familiare.

I valori fondamentali su cui si basano le nostre azioni sono quelli sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal Trattato dell'Unione europea: solidarietà, cooperazione, sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva, interculturalità, inclusione e coesione sociale.

### **2. FINALITA' E PRINCIPI GUIDA DELLA POLICY**

La finalità della presente *Policy* è quella di definire e diffondere le procedure alle quali la Cooperativa si attiene per:

- a) prevenire qualsiasi condizione che possa condurre alla commissione di fatti penalmente rilevanti a danni di minori oppure a recare loro qualunque tipo di pregiudizio;
- b) ridurre i rischi di maltrattamento o abuso verso i minori nella realizzazione delle proprie attività.

Nel fare ciò la *Policy* della Cooperativa si conforma ai principi e ai valori che sono alla base dei principali Trattati Internazionali che riguardano i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1948 – Dichiarazione Universale dei diritti Umani; 1989- Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza; 1996 – Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori; 2000 – Convenzione dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana (in particolare art. 3). La *Policy* tiene conto, inoltre, dei doveri enunciati nelle Buone Pratiche europee per il trattamento del minore, nonché adotta il principio del pieno riconoscimento della soggettività del minore quale soggetto di diritti che è a fondamento della normativa nazionale vigente.

La Cooperativa sociale Glocal Factory crede fermamente che ogni bambino, bambina e adolescente abbia il diritto ad un equilibrato sviluppo affettivo, intellettuale e fisico; afferma che tutti i bambini (indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dalla presenza di disabilità, dall'appartenenza etnica, dall'estrazione socio-economica o dalla fede religiosa) hanno gli stessi diritti e devono essere protetti contro qualsiasi forma di violenza, abuso o incuria; è convinta che la protezione dei minori sia favorita da un costante lavoro finalizzato alla valorizzazione, all'ascolto e all'accoglienza delle loro idee e opinioni: pertanto predilige – nella propria politica di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza - un approccio preventivo e partecipativo.

### 3. IMPEGNI E CRITERI DI ATTUAZIONE

La Cooperativa sociale Glocal Factory si impegna a **promuovere la salvaguardia e il benessere dei bambini**, delle bambine e degli adolescenti con cui collaboratori e partner possono venire a contatto durante la realizzazione di progetti ed iniziative. In particolare si impegna a garantire la loro protezione da qualsiasi forma di maltrattamento, trascuratezza, sfruttamento, discriminazione e violenza, nonché a riconoscerne i bisogni derivanti da condizioni speciali di fragilità. Si impegna, altresì, a rimuovere eventuali ostacoli che i minori possano incontrare nella comunicazione dei loro desideri, bisogni ed esigenze.

La Cooperativa intende essere un'Organizzazione sicura per i bambini, le bambine e gli adolescenti durante tutte le fasi del suo lavoro:

- analisi dei bisogni
- progettazione
- erogazione/implementazione di programmi, progetti e singole attività
- attività di comunicazione e sensibilizzazione
- attività di monitoraggio e valutazione.

Per questo, si impegna a **formare ed informare** tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con l'Organizzazione, con l'obiettivo di renderli consapevoli dei seguenti aspetti:

- esistenza di rischi di abuso e sfruttamento a danno delle bambine, dei bambini e degli adolescenti;
- modalità di prevenzione;
- comportamenti da attuare e confini entro i quali mantenersi quando si opera a contatto con i minori.

I soci lavoratori e quelli volontari, i dipendenti e i collaboratori della Cooperativa dovranno sempre dimostrare i più **alti standard di comportamento** nei confronti di bambine/i e adolescenti, così come indicati nella presente *Policy*. Tali standard si applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque altro svolga attività nell'organizzazione.

Chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con la Cooperativa ha **l'obbligo e la responsabilità di segnalare** alla persona appositamente designata, sospetti o evidenze di rischio di maltrattamenti sui bambini, in base alle procedure da adottare per la loro protezione descritte in questo documento. La Cooperativa si impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto.

**L'assunzione e la selezione del personale**, di altri collaboratori o volontari deve riflettere l'impegno della Cooperativa per la tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i minori. I candidati selezionati sono avvertiti della natura vincolante di questa *Policy*, della relativa procedura del Codice di Condotta e del fatto che questi si applicano sia alla vita professionale che a quella privata.

A tal fine nella fase di reclutamento la Cooperativa valuta:

- Le referenze
- la motivazione a lavorare su tematiche inerenti all'infanzia e all'adolescenza
- l'attitudine a rispettare i diritti dei bambini/e e degli adolescenti
- la capacità di comprendere bisogni materiali ed emotivi
- la conoscenza dei dibattiti internazionali su temi sensibili.

#### 4. A CHI E' RIVOLTA LA *POLICY*

- ai membri del Consiglio di Amministrazione
- agli altri soci, lavoratori o volontari;
- al personale assunto con contratto di qualsivoglia natura;
- a tutti coloro che entrano in diretto contatto con i progetti ed i servizi di Glocal Factory SCS (donatori, giornalisti, testimonial, ecc.).

#### 5. DEFINIZIONI

Per le principali definizioni la Cooperativa ricorre alla terminologia utilizzata dalla maggior parte delle Agenzie Internazionali, le Nazioni Unite e altre organizzazioni che si occupano di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per **Abuso all'infanzia e maltrattamento** debbono intendersi "tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro, che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere" (OMS, 2002). **Abuso** è quindi tutto ciò che impedisce la crescita armonica del bambino e dell'adolescente, non rispettando i suoi bisogni e non proteggendolo sul piano fisico e psichico. Vi rientrano, dunque, non soltanto comportamenti di tipo commissivo, entro i quali vanno annoverati maltrattamenti di ordine fisico, sessuale o psicologico, ma anche di tipo omissivo, legati cioè all'incapacità più o meno accentuata, da parte dei genitori, di fornire cure adeguate a livello materiale ed emotivo al proprio figlio.

## 6. PROCEDURA

Per garantire il diritto dei bambini, delle bambine e degli adolescenti alla protezione, la Cooperativa adotta una procedura per segnalare eventuali sospetti di abuso, ispirata alla logica della trasparenza e della massima efficacia.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione (CdA) nomina all'interno dell'organizzazione un Child Protection Officer (CPO), il quale / la quale ha la responsabilità di gestire le eventuali segnalazioni di abuso nei confronti di bambini e adolescenti. Il nome del CPO e il suo indirizzo di posta elettronica vengono comunicati a tutti i minori con i quali la Cooperativa entra in contatto e con le persone che ne sono i legittimi tutori.

Il CPO ha il dovere di segnalare il presunto abuso alle autorità di polizia e giudiziarie competenti, ai servizi locali e alle risorse specializzate localmente disponibili per la tutela di bambine, bambini e adolescenti.

La procedura di segnalazione garantisce il rispetto del superiore interesse del bambino e si basa su due valori fondamentali:

- **riservatezza:** non verrà reso pubblico il nome delle persone che hanno fatto la segnalazione, l'oggetto della segnalazione e l'identità della persona accusata, salvo che tali dati vengano richiesti dall'autorità di polizia o dal giudice;
- **presunzione di innocenza:** la persona accusata, in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza, sarà ritenuta innocente sino a prova contraria. Il CdA, su proposta del CPO, adotterà comunque in via cautelativa tutte le misure ritenute necessarie per tutelare i minori coinvolti nella segnalazione e altri che potessero essere comunque, anche in via ipotetica, ritenuti in situazione di pericolo.

**CHI PUO' SEGNALARE:** la segnalazione può essere fatta da un bambino o adolescente, un genitore, un familiare, un socio, i partner, e tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Cooperativa.

Chiunque operi all'interno della Cooperativa, o collabori con questa, a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico di minori, il cui presunto autore è socio della Cooperativa, sia che si tratti di segnalazioni specifiche che di sospetti non confermati. La priorità di ogni persona cui venga segnalato un abuso è sempre e in ogni caso la tutela del bambino.

La presente procedura dà peraltro la possibilità ai soci di segnalare abusi anche quando il presunto autore sia esterno alla Cooperativa.

Tutte le segnalazioni vanno fatte nell'immediatezza e comunque entro le 24 ore, a meno che sia impossibile o impraticabile farlo a fronte di circostanze eccezionali.

**COSA SEGNALARE:** può essere segnalato qualsiasi sospetto di comportamenti lesivi del diritto dei bambini e degli adolescenti alla protezione, qualsiasi preoccupazione circa la sicurezza del bambino o dell'adolescente, qualsiasi violazione del Codice di Comportamento della Cooperativa.

**COME SEGNALARE:** si può fare una segnalazione tramite un verbale o documento scritto, con una telefonata, una mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida modalità. La scelta della validità di qualsiasi mezzo è stata fatta per garantire che anche i bambini e gli adolescenti siano messi in grado di fare una segnalazione.

**A CHI SEGNALARE:** Le segnalazioni devono arrivare al Child Protection Officer (CPO).

**REPORTING:** Il CPO riferisce sull'attuazione della presente *Policy* all'assemblea annuale ordinaria dei Soci.

## 7. CODICE DI CONDOTTA

### COMPORAMENTI VIETATI

I soci della Cooperativa e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l' Organizzazione non devono mai:

- a) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore;
- b) avere atteggiamenti nei confronti dei minori che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- c) agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minori;
- d) impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Una errata convinzione riguardo l'età di un minore non è da considerarsi come una difesa accettabile;
- e) avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- f) agire in modi che possano essere abusivi o che possano porre i minori a rischio di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- g) usare un linguaggio, dare suggerimenti o dare consigli inappropriati, offensivi o abusivi;
- h) comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- i) stabilire o intrattenere contatti "continuativi" con minori beneficiari utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.).
- j) permettere a uno o più minori con cui si lavora di dormire nella propria casa senza sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile, salvo circostanze eccezionali;
- k) dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con un minore con cui si lavora;
- l) fare per i minori cose di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- m) dare denaro o beni o altre utilità ad un minore al di fuori dei parametri e dagli scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il proprio responsabile ne sia a conoscenza;
- n) tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono illegali o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- o) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- p) discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni minori escludendone altri.

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che si devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori.

## COMPORAMENTI DA ADOTTARE

I soci e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Organizzazione, sono tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:

- a) essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per i minori e saperle gestire;
- b) riferire al CPO ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o maltrattamento verso un minore, così come stabilito nella presente Policy;
- c) organizzare il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi;
- d) essere sempre visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre lavorano con i minori;
- e) sviluppare in sé e negli altri soci e collaboratori un senso di responsabilità riguardo al proprio operato, in modo che azioni e comportamenti inappropriati o che possono generare abusi nei riguardi dei minori non passino inosservati né vengano tollerati;
- f) comunicare ai minori che tipo di rapporto essi si debbano aspettare di avere con i soci o i collaboratori della Cooperativa, e invitarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- g) valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
- h) mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- i) rispettare i diritti dei minori e trattarli sempre con dignità e rispetto;
- j) incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

## 8. SANZIONI

Oltre alle conseguenze penali e civili derivanti dall'applicazione della legge nazionale,

- il socio che metta in atto un comportamento vietato o che ometta sistematicamente di adottare i comportamenti positivi di cui al precedente paragrafo, è escluso dalla Cooperativa, ai sensi dell'articolo 13, lettere c) e g), dello Statuto;
- il collaboratore retribuito o volontario che metta in atto un comportamento vietato o che ometta sistematicamente di adottare i comportamenti positivi di cui al precedente paragrafo, cessa – su decisione del CdA – il suo rapporto di collaborazione con la Cooperativa.

La presente Policy Child Protection verrà ridiscussa, aggiornata e riapprovata dal Consiglio di Amministrazione ogni 5 (cinque) anni.

**Adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2019.**

Il presidente  
Dott. Attilio Orecchio

